23583-24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

presen omette gli altri a nor d los.	di diffusione delle provvedimento e le generalità e dati identificativi, na dell'art. 52 96/03 in quanto: posto d'ufficio
dis dis	posto a unicio
□ ar	chiesta di parte
☐ im	osto dalla fegge

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI ENRICO VITTORIO STANISLAO **SCARLINI** ALFREDO GUARDIANO MICHELE ROMANO PIERANGELO CIRILLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1171/2024

- Relatore -

UP - 14/05/2024

R.G.N. 5825/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

cul	ricorso	proposto	da:
341	1100130	PIOPODEO	~~~

QUALE MADRE

* nato a

avverso l'ordinanza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLI II; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CE RONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

L'Avv.

per il ricorrente, si riporta ai motivi di ricorso chie lendone

l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2023, la Corte di appello di Roma dic	
Pinammiccipilità dell'Islanza (il revisione, avanzata va	dre del
condannato, del processo in esito al quale) Corte
di assise di Napoli del 29 settembre 2016, confermata dalla Corte di as	sise ui
appello della stessa città il 17 gennaio 2018, divenuta definitiva a segi	ito del
rigetto del ricorso da parte di questa Corte di cassazione il 4 aprile 201) – era
stato ritenuto colpevole dei delitti di duplice omicidio e di detenzione	porto
abusivo d'arma da sparo, entrambi aggravati dal metodo mafioso, consu	mati in
Torre Annunziata il 31 maggio 2014, con la condanna a 29 anni di reclusio	ne.
La Corte riteneva manifestamente infondata l'istanza di revisione -	ondata
sulla invocata illegittimità (alla stregua dei principi di diritto fissati dalla Cor	e EDU)
dell'acquisizione dei reperti biologici che erano stati comparati con dell	tracce
rinvenute sul luogo del delitto - per le seguenti ragioni.	
La Corte ripercorreva i brani della motivazione della sentenza della Co	rte EDU
Petrovic vs Serbia del 14 agosto 2020 – costituente il fond	amento
giurisprudenziale dell'istanza di revisione - ritenendola però inconferente	nel caso
concreto posto che il presupposto della stessa era stato il diretto	prelievo
dall'imputato (il cui consenso era stato viziato dal contesto in cui era stato	accolto)
del materiale biologico da utilizzare per la comparazione (con le tracce	
mentre, nell'odierno caso concreto, non vi era stato prelievo alcuno, vis	
era stata la possibilità di procedere al sequestro di sostanza ematica p	
nosocomio ove era stata prelevata all'imputato al fine di compiere le ne	cessarie
analisi mediche.	
L'assunta violazione della privacy dcon si era pertanto attua	
la medesima avrebbe potuto discendere dal solo prelievo forzoso dei r	perti da
comparare.	
The second of th	dol figlio
2. Propone ricorso l'istante ;, sempre nell'interesse	plando le
Timezzo dei propino amando	platido le
proprie censure in due motivi.	niecta la
In premessa si evidenziava come, nel processo di cui si era c	
revisione, fosse stata considerata prova decisiva il rinvenimento sul delitto di un flacone del farmaco " sul quale era stato rinvenuto	
	un Dith
risultato, a seguito dell'effettuata comparazione, risalire al Nel medesimo processo, però, non si era valutato il fatto che il pr	:lievo de
patrimonio genetico del ara stato operato in difetto del suo conser	
patrinomo genetico dei	

sequestro del liquido ematico contenuto in alcune provette, sequestro dispos to dal pm il 3 giugno 2014.

Un prelievo che, secondo la sentenza della Corte EDU Petrovic vs. Serbia, costituiva una violazione della privacy che, erroneamente, la Corte aveva ri enuto inconferente nel caso concreto, solo perché il pm aveva disposto il sequestro delle provette relative ad un'analisi in corso presso un nosocomio, non provve dendo così ad alcun prelievo forzoso.

2.1. Con il primo complesso motivo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 8 Convenzione EDU, 191 e 253 cod. proc. pen., in ordine all'omessa considerazione, da parte della Corte d'appello, della eccez one di inutilizzabilità proposta.

Si era infatti dedotta la violazione della privacy del condannato, il allora imputato, consumata acquisendo senza il suo consenso il suo profilo gene ico.

Una violazione che prescinde dalla modalità attraverso le quali si era jiunti a disporre del materiale biologico necessario.

Non poteva, infatti, concludersi che, solo per avere lasciato nelle pro rette di un ospedale, il prevenuto avesse perso la sua naturale signoria sul sangue in esse contenuto. Si era anche sviata la ragione di tale disponibilità, limit ta agli accertamenti medici richiesti dall'interessato.

Sul punto - il rispetto dell'integrità e della vita privata della perso na ed il divieto di intromissioni nella stessa ad opera dell'autorità pubblica - l'art 8 della Convenzione EDU era inequivoco. Plurime erano le decisioni della Corte EDU in tema di acquisizione di DNA non consentita (Petrovic. c. Serbia 14/8/20 Marper c. UK 4/12/08, Caruana c. Malta 15/5/18, W. C. Olanda 20/1/09).

La Corte EDU, in particolare nella sentenza Petrovic, aveva precisato che:

- in tema di protezione della riservatezza della vita privata (co: ì anche Paradiso c. Italia 24/1/17 e Caruana c. Malta già citata) la legge nazio iale che prevede il prelievo di reperti biologici deve essere chiara, preve dibile e adeguatamente accessibile;
- nel caso sottoposto al suo esame, invece la polizia giudiziaria si rba non aveva citato alcuna norma che consentisse di acquisire il materiale biologi co. L'art.
 131 cod. proc. pen. dell'ordinamento serbo dell'epoca non aveva l'adegua to grado di specificità per poter essere applicato anche a tali acquisizioni (diversal nente da quanto previste nelle modifiche del 2011);
- il prevenuto non aveva mai prestato alcun valido consensi a tale acquisizione o alla successiva comparazione.

Stanti tali principi di diritto, la ricorrente riteneva si fosse verificata ui 'analogo vizio nel processo di cui si è chiesta la revisione.



Nelle norme italiane dell'epoca non era rinvenibile quella specifica dis iplina, richiesta dalla Corte EDU in tema di acquisizione del profilo genetico dell'imputato. Erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto di trarla dalle norme afferenti il più generale sequestro probatorio.

Del resto, il diritto interno disciplina, all'art. 224 bis del codice di rito, solo gli atti d'indagine diretti a limitare la libertà personale al fine di acquisire i ca mpioni genetici ma non appresta alcuna tutela all'ulteriore diritto fondamen ale, la riservatezza del proprio profilo genetico.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il di etto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del requisito della novi tà della prova così come enunciata nell'istanza.

La questione proposta, infatti, non era stata neppure implicitamente ralutata nel corso del processo, né nei gradi merito, né in quello di legittimità.

Costituiva un travisamento del dato processuale l'affermazione che tale eccezione fosse stata, invece, già avanzata. Si era, infatti, in allora conte stata la prova genetica solo sotto il profilo del possibile inquinamento dei repe ti, della creazione di una prova artefatta e della presenza del medicinale per ragion diverse da quelle inerenti il consumato delitto.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Francesca Ceroni, ha inviato requisitoria scritta con la qua e chiede l'inammissibilità del ricorso considerando che non si era affrontato l'arcomento, speso dalla Corte circa la insussistenza del requisito di novità in relaz one alla eccepita invalidità del sequestro del materiale biologico utilizzato per le comparazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento per la pluralità di ragior che si illustreranno.

1. Per un corretto inquadramento delle successive argomentazioni va, innanzitutto, chiarito il reale contenuto dell'istanza di revisione avanzata nell'interesse del condannato.

Sulla base dell'assunto che l'attribuzione al prevenuto delle tracce diologiche tratte dalla confezione del medicinale lasciata sul luogo del duplice omicidio, si è individuata come "prova nuova", tale da legittimare la revisione della condanna, un profilo di inutilizzabilità della medesima, dipendente, però non dalla



incongrua raccolta delle tracce sulla confezione di medicinale (o da altri vizi della prova genetica), ma solo dalla impropria raccolta del materiale biologico di comparazione.

Così però ricollegando la "prova nuova decisiva" non ad una fonte o ele mento sopravvenuto – o a un profilo di inaffidabilità tecnica della prova in allora e perita – ma ad un passaggio, delle più complessa prova genetica, la racco ta del materiale biologico di comparazione, che se anche fosse stato in allora o fo se ora ritenuto illegittimo, altro non avrebbe comportato che il rinnovo, empre perfettamente possibile anche sul piano tecnico, del medesimo, anche coattivamente, nei modi, in allora ed ora, previsti e garantiti dai già vigei ti artt. 224 bis e 359 bis cod. proc. pen.

Così da smentire l'indispensabile requisito della "prova" assunta come "nuova", la sua "decisività" (non tanto in rapporto al residuo con pendio probatorio, non oggetto del giudizio di ammissibilità dell'istanza di re risione, quanto quella stessa decisività "interna" alla medesima "prova nuova" che la dovrebbe fondare), posto che nulla si allega – e nemmeno si ipotizi a – ad eventuale contestazione dei risultati della, in allora, avvenuta comparazio ne (del dna rinvenuto sul medicinale e del dna del prevenuto), la sola evenie iza che avrebbe potuto, questa sì, giustificare la revisione (Sez. 5, n. 2 82 del 26/11/2009, dep. 2010, , Rv. 245840) e che non può essere dedi tta solo da un'eventuale illegittimità di un passaggio del più complesso accertame nto.

 Vi sono però ulteriori ragioni che depongono per la manifesta infoi datezza del ricorso.

Si è visto, infatti, come l'istanza di revisione si risolva nella eccezione di inutilizzabilità di una prova, deducendola da un orientamento giurispru enziale, successiva alla raccolta e verifica della prova stessa.

Si deve allora ricordare come questa Corte abbia già avuto modo di recisare come non sia consentito far valere come ipotesi di revisione la inutilizzabilità di una prova raccolta in giudizio (rispettando le norme, e l'interp etazione giurisprudenziale delle medesime, in allora vigenti) a seguito di un mi tamento giurisprudenziale.

Un dictum dettato in particolare per l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate (anch'esse prove lesive della privacy degli interessati), ma che ha, per le affermazioni fatte, valenza più generale.

In particolare, si è affermato come non possa essere fatta valere cor le ipotesi di revisione la inutilizzabilità sopravvenuta delle intercettazioni poste a fondamento della decisione derivante dal mutamento giurisprudenziale li cui alle Sez.U. del 2019, successivo all'irrevocabilità della sentenza, ti attandosi



del risultato di un'evoluzione esegetica, conducente ad una rivalutazione delle prove già assunte, inidoneo a travolgere il giudicato (Sez. 6, Sentenza n. 19429 del 03/05/2022, Rv. 283265).

Peraltro, anche quando l'inutilizzabilità di una prova non der vi da un'affermazione giurisprudenziale, si è negato che la stessa acquisti rilevanza come motivo di revisione.

Sempre in tema di intercettazioni, infatti, non si è ravvisato il contrasto di giudicati (una delle possibili ragioni di revisione della condanna) quando:

- il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpre azione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata i onte di prova (Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Rv. 274267);

- in tema di revisione per contrasto di giudicati, l'art. 630, comma prir io, lett. a), cod. proc. pen., non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna, attraverso la difforme interpreta zione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte ci prova, operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputat procedimento (Sez. 6, n. 25110 del 09/01/2009, , Rv. 244519).

3. Né, a giudizio di questo collegio, colgono nel segno le roposte interpretazioni della sentenza della Corte EDU (Petrovic vs Serbia, ma anche Caruana vs Malta e Paradiso vs Italia) perché, come già rilevato dal a Corte d'appello, muovono tutte da un presupposto diverso, il prelievo dal soggetto, di volta in volta, interessato, di reperti biologici, prelievo che, per la sua con naturata invasività, deve certamente prevedere strumenti di tutela.

Tutela che, in particolare, la sentenza Petrovic riteneva violata, nel caso concreto sottoposto al suo giudizio, perché l'assenso dell'imputato e ra stato ottenuto in un contesto che non ne aveva garantito la spontane tà (una perquisizione domiciliare) e perché il diritto interno del Paese interes sato non prevedeva un'adeguata e specifica garanzia, giungendo così a parificare i prelievo di materiale biologico dalla persona ad una qualsiasi altra attività di raccolta della prova.

2

Nel caso oggetto della presente istanza di revisione, invece, non si lo non si era prevenuti al prelievo diretto dall'interessato ma, comunque, se tale evenienza si fosse verificata, la legislazione italiana, anche dell'epoca, ne avrebbe garantito il diritto alla riservatezza, dovendosi, e potendosi, procede e solo a norma degli artt. 224 bis cod. proc. pen. e 359 bis cod. proc. pen. che dettano disposizioni specifiche proprio sul "prelievo coattivo di campioni bi logici su





persone viventi " (l'art. 359 bis) sia sui "provvedimenti del giudice per le perizie che chiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale", costituendo così, come richiede la Petrovic, un quadro normativo chiaro, dettagliato e del tutto prevedibile.

4. E tuttavia, lo si ripete, si tratta di affermazioni giurisprudenziali e norme che trattano casi diversi da quelli oggetto dell'istanza di revisione, in cui si ci inteso dedurre la violazione della privacy anche in relazione all'acquisizione di in dato sanitario (il sangue ed il dna da questo estraibile) in assenza di qual sivoglia "prelievo" sulla persona da cui doveva, per esigenze di indagine, ricavato.

Un'ipotesi che le pronunce della Corte EDU non contemplano affatto : che la giurisprudenza nazionale ha così, in più occasioni, risolto:

- il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, su mozziconi di sigaretta ed un "cotton fioc" da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., in quanto l'attività non determina alcuna ir cidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale i iologico fisicamente separato dalla persona (Sez. 2, n. 51086 del 07/10/2016, 7 Rv. 269233);
- in tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricor ere alla procedura prevista dall'art. 224 bis cod. proc. pen. se il campione bioli gico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla proveniei za dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona (Sez. 1, n. 4) 907 del 20/11/2013, ' Rv. 258269);
- è utilizzabile l'accertamento sull'identità dell'indagato compiuto nediante ricorso ai dati relativi al DNA contenuti negli archivi informatici del a polizia giudiziaria, non sussistendo alcun divieto di legge riguardo la capacità organizzativa, da parte della p.g., dei dati conoscitivi singolarmente acquisti nelle diverse indagini (Sez. 2, n. 15577 del 21/01/2021, Rv. 281412).
 - 5. In conclusione se ne deduce che:
- la prova oggetto dell'istanza di revisione non poteva considerarsi anche di per sé sola decisiva;
- concretandosi nella pretesa di inutilizzabilità di un elemento di p ova, non poteva costituire valido argomento per una revisione;
- tanto più perché l'inutilizzabilità stessa si assumeva derivas e da un mutamento giurisprudenziale; mutamento che, invero, atteneva i diversa fattispecie;



- comunque, nell'ordinamento processuale italiano erano previste i lonee garanzie per tutelare la privacy del soggetto nei confronti del quale si sa rebbe eventualmente dovuto effettuare il prelievo di una campione biologico;

- tutele che non si rendevano, invece, necessarie nel caso in cui il reperi nento del materiale biologico di comparazione fosse stato effettuato in modi dive si dal diretto prelievo dalla persona interessata.

6. Da ultimo e solo per completezza, giova osservare che la tutel. della privacy dell'indagato o dell'imputato o di altra persona coinvolta in un procedimento penale rispetto ai suoi dati sanitari, non può essere opposta all'autorità giudiziaria al fine di impedirne l'accesso, in assenza del consenso dell'interessato (come pare sostenere il ricorrente), posto che il lim te che l'autorità incontra può essere solo quello, usuale, della pertinenza del lato al processo.

Diversamente opinando non si potrebbero acquisire i certificati medici, le cartelle sanitarie (e magari anche i dati relativi alle caratteristiche fisiche) Itili per il giudizio se non acquisendo il previo consenso di colui al quale gli stessi si riferiscono (o se esiti autoptici qualora gli eredi li negassero).

Giungendo così a situazioni di stallo probatorio e di evidente pa adosso processuale.

La tutela della privacy degli interessati, riguardo a propri dati sa litari, è garantita solo "a valle" della loro pertinenza al processo, per evitarne la non necessaria divulgazione al pubblico indistinto. Tutela che, nel diritto interro, trova puntuale attuazione nella disciplina dettata dall'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in tema di oscuramento dei dati sensibili.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagame ito delle spese processuali.

Per quanto sopra si è rilevato e considerato si dispone l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del e spese processuali.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sian omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 19 /2003.

Così deciso, in Roma il 14 maggio 2024.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli

MARIO GIUDIZIARIO laria Cristina D'Angelo

7